

**Decreto esecutivo  
concernente la legge sugli assegni di famiglia**  
(del 12 dicembre 2018)

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamato l'art. 49 della legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008;

**decreta:**

**Importo massimo annuo dell'assegno integrativo**

**Art. 1** Per gli anni 2019 e 2020 sono applicati i seguenti massimali:

- a) per il primo ed il secondo figlio fr. 9'232.-;
- b) per il terzo ed il quarto figlio fr. 6'155.-;
- c) per ogni ulteriore figlio fr. 3'077.-.

**Entrata in vigore**

**Art. 2** <sup>1</sup>Il presente decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi.

<sup>2</sup>Esso entra in vigore il 1° gennaio 2019 e resta in vigore fino al 31 dicembre 2020.

Pubblicato nel BU **2018**, 466.